

Prot. Generale (n° PEC)

Brescia, (data PEC)

Class. 6.3

Fascicolo n° 2021.3.43.37

(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Palazzolo Sull'Oglio

Email: protocollo@palazzolo.viapec.it

e, p.c.

Oggetto : Contributo allo scoping della VAS per la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, che è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera n. 43 del 21 luglio 2012 - già sottoposto a variante approvata con delibera del C.C. n. 26 del 26 aprile 2017, con delibera di G.C. n. 87 del 28.07.2020 ha dato avvio alla formazione del nuovo PGT, attraverso una variante generale ed alla relativa Valutazione Ambientale Strategica.

La variante coinvolge tutti i piani che compongono lo strumento urbanistico - Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, ed è finalizzata ad introdurre alcune modifiche determinate sia da sopravvenute disposizioni normative (PTR - PTCP - Parco Regionale Oglio Nord - PTR Franciacorta, L.R. 31/2014), sia dalla necessità di ridefinire gli obiettivi strategici e puntuali.

Come si legge nel documento di scoping nessuno degli Ambiti di trasformazione previsti dal vigente PGT è stato attuato, fatta eccezione dell'A.d.T. 3, modificato in funzione del SUAP presentato dalla ditta Bevande Cuni approvato con Decreto di esclusione dalla VAS in data 20/05/2019 – protocollo n. 16335 - D.C.C. del 20/09/2019 – n. 43 di approvazione della Variante urbanistica.

Il documento di scoping in esame rappresenta gli obiettivi generali e puntuali e le strategie di attuazione delle scelte dello strumento urbanistico e ne definisce i punti di forza e di debolezza. Prendendo atto, dalla lettura del documento, che numerose scelte sono già state descritte.

Premesso che:

La valutazione della sostenibilità ambientale deve essere sviluppata ed integrata in considerazione ed applicazione degli approfondimenti contenuti nell'allegato VI del d.lgs 152/06, prendendo a riferimento le Norme Tecniche relative al manuale e le linee guida n. 109/2014 "Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini, tel:0307681-1, e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it

Istruttore: Marcella Don tel:0307681448, e-mail: m.don@arpalombardia.it

Ambientale (ISPRA).

Nel percorso di costruzione della variante si potrà utilizzare come base lo studio della VAS del PGT vigente, approfondito da nuovi studi che si sono susseguiti e resi disponibili, inoltre dovranno essere utilizzati i dati desunti dal Piano di Monitoraggio del PGT approfondito dagli elementi aggiunti con le varianti successive.

Dalla lettura della documentazione si prende atto che l'amministrazione comunale ha già considerato la necessità di rendere coerenti le scelte con le indicazioni contenute nella legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 *"Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"*.

In merito agli obiettivi ritenuti maggiormente significativi si osserva quanto segue:

Obiettivi del Documento di Piano

Per l'Ambito di Trasformazione n. 12, **Comparto ex Italcementi**, si prende atto che le aree comprese in tale Ambito erano state interessate dal *"Piano di Recupero dell'ex Cementeria Italcementi"*, avente superficie territoriale di mq 76.228 ed approvato con delibera di CC n. 27 del 22.03.2005. Il Piano di recupero non è mai stato realizzato fatta eccezione per la demolizione di alcuni fabbricati preesistenti e per la successiva indagine ambientale ai fini della quale è stata predisposta un'indagine geologica ambientale ed un piano delle indagini preliminari che si sono conclusi con le note di ARPA del 21 gennaio 2011 – protocollo n. 8357/11 e, del 7 ottobre 2011 – protocollo n. 00134218/11 di presa d'atto dell'assenza di contaminazione che rendevano non necessari ulteriori approfondimenti d'indagine.

Nonostante l'ottenimento dei titoli abilitativi il Piano di Recupero non si è mai concluso ed il sito è rimasto in stato di cantiere, motivo per cui in data 3 dicembre 2015 è stata emanata Ordinanza Sindacale n. 108 per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per il ripristino dello stato dei luoghi, Ordinanza successivamente modificata con provvedimento protocollo n. 35575 in data 22 dicembre 2016. Successivamente le operazioni previste dall'ordinanza sono state autorizzate dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 1903/2017 del 26 giugno 2017 alla ditta Contrada Alta S.r.l. Tale autorizzazione veniva concessa per un periodo di due anni.

Al termine delle operazioni di ripristino previste dall'ordinanza sindacale e dagli atti assentiti in seguito è stato stipulato un accordo tra la società proponente e l'amministrazione finalizzata all'individuazione di tale comparto tra gli ambiti di rigenerazione urbana, alla sua ri-pianificazione nell'ambito del procedimento di formazione del nuovo PGT; alla ridefinizione delle proprietà pubbliche private del comparto, con la cessione al Comune di un'area avente superficie di mq 13.000,00, per la realizzazione di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA), riconoscendo in cambio una capacità edificatoria con Superficie lorda di pavimento (SLP) predefinita pari a mq 26.000, da realizzarsi tramite Piano Attuativo nella restante parte del comparto non interessata dalla realizzazione della RSA. **Prendendo a riferimento il DM 5/08/1977 "determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private" art 5 il quale definisce che : La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre, esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale..."** si rappresenta la necessità di effettuare una valutazione puntuale circa la collocazione della RSA tenendo in debita considerazione le potenziali ricadute determinabili dalle attività poste nell'intorno al fine di definire la compatibilità con la residenza per anziani.

ATEg06 – ex CAVA BOSCO classificato dal vigente PGT e previsto dal previgente Piano Cave come - AE

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini, tel 0307681-1, e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it

Istruttore: Marcella Don, tel :0307681448 e-mail:

Aree per attività estrattive (autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 4496 del 30 Settembre 2013, per l'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, a favore della ditta F.I.M.E.T. S.p.A.). Le NTA del Piano delle Regole del PGT, in alternativa al recupero ambientale ad uso agricolo previsto dall'autorizzazione provinciale, prevedono la possibilità del recupero ad uso sportivo, ricettivo, di svago, previa presentazione al Comune di un nuovo progetto, da autorizzarsi come piano attuativo convenzionato, dopo la cessazione dell'attività estrattiva; in data 22/03/21 l'Impresa che gestisce la cava ha comunicato la conclusione dell'attività estrattiva.

Il Piano Attuativo contiene l'impegno a non chiedere la trasformazione della cava in discarica di nessun tipo, né ad effettuarla anche se inserita d'ufficio nel piano discariche o nel Piano Provinciale dei Rifiuti. Consente il recupero morfologico delle aree oggetto di pregresse attività di escavazione, con parziale riempimento dell'Ambito con utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo, che rispettino i limiti indicati dalla Colonna "A" della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Consente la realizzazione di attrezzature sportive, di svago e/o ricettive, di interesse pubblico, il cui utilizzo e relativa regolamentazione per l'asservimento all'uso pubblico, dovranno essere definiti con il piano attuativo e con la Convenzione Urbanistica per la sua attuazione;

A mitigazione dell'opera è prevista la realizzazione di idonee piantumazioni a protezione delle cascate limitrofe all'ambito e alla S.S. n. 573. L'attuazione del progetto è **subordinata, da parte degli attuatori, alla realizzazione di adeguate indagini preliminari ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.**

Obiettivi del nuovo Piano delle Regole:

Si rammenta che a seguito della modifica dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e d.g.r. 25 luglio 2012, n. IX/3836, le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole sono soggette a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, pertanto nella costruzione della variante è indispensabile delineare lo stato di fatto degli ambiti di trasformazione inseriti nel PGT vigente (in tutti i documenti che lo compongono), evidenziando (anche cartograficamente) se sono da intendersi confermati, stralciati o modificati. La redazione di specifiche schede degli ambiti di trasformazione consentirebbe una valutazione ambientale approfondita ed efficace.

Obiettivi del Piano dei servizi - Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune ha redatto nel 2013 il Piano Regolatore cimiteriale e lo ha sottoposto al parere di questa Agenzia così come previsto dalla vigente Legge Regionale. ARPA ha rilasciato il parere di competenza subordinando l'esito positivo alla trasmissione di una planimetria descrittiva dei sistemi di raccolta, convogliamento e scarico delle acque reflue e delle acque meteoriche, sia dello stato di fatto che di progetto, con l'indicazione circa la possibilità di allaccio alla pubblica fognatura il quale è da ritenersi sempre il sistema preferenziale, alla certificazione, da parte del Sindaco o da suo delegato, dell'iter che ha consentito la riduzione/modifica della fascia di rispetto come riportata nel Piano Cimiteriale. Gli atti richiesti non sono stati trasmessi.

Alla luce del parere condizionato espresso da ARPA, considerando l'adeguatezza strutturale e dimensionale dei cimiteri di pertinenza, il Comune di Palazzolo ha ritenuto di non procedere all'approvazione del Piano Regolatore cimiteriale predisposto. Nel 2020 il comune ha intrapreso la valutazione generale dei cimiteri e della documentazione agli atti che hanno consentito la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale di entrambi i cimiteri del territorio comunale (capoluogo e frazione di San Pancrazio), oltre ad una ricognizione storica completa degli ampliamenti degli stessi cimiteri, al fine di riprendere l'iter di approvazione del Piano

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini, tel 0307681-1, e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it

Istruttore: Marcella Don, tel :0307681448 e-mail:

Regolatore cimiteriale. La ricognizione ha consentito di reperire unicamente la richiesta inoltrata ad ATS Brescia in data 12/02/2021 – protocollo n. 5233 ed il parere della stessa in data 08/04/2021 – registrato al n. 11561 di protocollo.

Si ricorda che già l'originaria formulazione dell'art. 338 del Testo Unico teneva distinta la regolamentazione del potere di pianificazione urbanistica da quello che consente la riduzione del vincolo cimiteriale (attribuito al Prefetto, su proposta del Consiglio Comunale e vincolato dal parere favorevole dell'Autorità sanitaria). La normativa più recente recepisce tutti i disposti del TU e conferma la prevalenza del vincolo cimiteriale prevedendo la necessità dell'assenso da parte dell'Autorità Sanitaria; anche la normativa regionale: art.8 del RR 6 febbraio 2007 n°1 in modifica al RR 9 novembre 2004 n° 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" richiamando i disposti dell'art.338 del T.U. leggi Sanitarie, dispone che la zona di rispetto debba avere un'ampiezza di almeno 200 metri e all'interno di essa valgano i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente che al comma 3 specifica testualmente: *"La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA, all'interno della fascia minima di 50 mt. possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale"*.

Si ricorda che in plurime occasioni il Consiglio di Stato ha affermato che il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità a carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocatione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

La riduzione della fascia di rispetto è potere comunale che può essere adoperato in maniera legittima solo per ragioni di interesse pubblico. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e di ARPA, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. Va inoltre tenuta in debita considerazione la triplice finalità della fascia di rispetto.

Si rimane pertanto in attesa di ricevere tutti gli elaborati relativi al nuovo Piano Cimiteriale prescritti all'**allegato 1** del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n° 6, necessari all'espressione del parere di competenza; solo in conseguenza delle previsioni contenute nello stesso sarà possibile valutare la necessità del mantenimento o possibilità di riduzione della fascia di rispetto.

Il Dirigente

Antonella Zanardini

Responsabile del procedimento: Antonella Zanardini, tel 0307681-1, e-mail: a.zanardini@arpalombardia.it

Istruttore: Marcella Don, tel :0307681448 e-mail: